



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Norma di attuazione in materia di “funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna”.

Capo I – Controllo della Corte dei Conti	2
Articolo 1. Costituzione della sezione regionale di controllo	2
Articolo 2. Controllo sulla Regione e sugli Enti Locali	3
Articolo 3. Controllo sulle amministrazioni statali	4
Articolo 4. Ulteriori attività di collaborazione	5
Articolo 5. Organizzazione e funzionamento della Sezione di controllo	6
Articolo 6. Servizi di supporto	6
Capo II – Norme finali.....	8
Articolo 7. Abrogazione.....	8



Capo I – Controllo della Corte dei Conti

Articolo 1. Costituzione della sezione regionale di controllo

1. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Sardegna, con sede in Cagliari, è costituita da un presidente di sezione della Corte dei conti, che la presiede, e da quattro magistrati del ruolo della Corte dei conti di cui almeno tre consiglieri.
2. La sezione è integrata da quattro componenti, designati dal Presidente della Regione, di cui due su indicazione del Consiglio delle Autonomie Locali, ed ove tale organo non sia istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su proposta delle associazioni rappresentative degli Enti Locali in Sardegna. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385 (Norme di attuazione dell'art. 7, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214). Alla seduta del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 47, comma 2, della L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna) partecipa il Presidente della Regione.
3. Fino alle nomine di cui al comma 2 la sezione è integrata da un corrispondente numero di magistrati incaricati dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
4. I componenti di nomina regionale sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, finanziarie, economiche, contabili e giuridiche. I medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione.
5. Il presidente e i consiglieri che costituiscono la sezione sono collocati nella posizione prevista dall' art. 7, comma 2, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti).

Articolo 2. Controllo sulla Regione e sugli Enti Locali

1. La sezione regionale di controllo esercita, nel rispetto dell'autonomia speciale, dell'ordinamento regionale e delle norme statali che ne disciplinano le funzioni, il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, nonché il controllo sulla gestione degli Enti Locali territoriali e dei loro enti strumentali e di tutte le altre amministrazioni pubbliche aventi sede in Sardegna, per riferirne agli organi rappresentativi degli stessi.
2. Il controllo sulla gestione ha ad oggetto:
 - a) La verifica del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi di principio e di programma;
 - b) La verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni;
 - c) La verifica della sana gestione del bilancio e del patrimonio, delle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria;
3. Il controllo comprende anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari; in tale attività, la sezione si adegua ai sistemi di controllo espressamente previsti dalle specifiche normative adottate in sede comunitaria.
4. La sezione verifica il funzionamento dei controlli interni istituiti nell'Amministrazione regionale e negli Enti Locali nonché nei rispettivi enti strumentali e ne riferisce alle amministrazioni controllate.
5. La sezione ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica, in raccordo con la centrale sezione delle Autonomie, il rispetto degli equilibri di bilancio da parte della Regione e degli Enti Locali, anche in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.
6. La sezione verifica il rendiconto generale della Regione, valutando l'affidabilità dello stesso.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. La sezione definisce annualmente il programma ed i criteri di riferimento del controllo tenendo conto delle eventuali proposte dell'Amministrazione regionale e dal Consiglio delle Autonomie Locali, ovvero, ove tale organo non sia istituito, dalle associazioni rappresentative degli Enti Locali in Sardegna.
8. Nell'esercizio dell'attività di controllo trova applicazione il principio del contraddittorio.
9. Nell'esercizio delle attribuzioni del presente articolo, la sezione può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizie e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti.
10. La sezione può, su richiesta del Consiglio regionale, effettuare la valutazione degli effetti finanziari di norme legislative, riferendone ai competenti organi consiliari.
11. Le sezioni riunite della Sardegna deliberano sugli esiti della verifica della sezione di controllo di cui al predetto sesto comma e riferiscono annualmente al Consiglio regionale con un referto.
12. Le sezioni riunite sono composte dai presidenti e dai magistrati di ruolo della sezione regionale di controllo e della sezione giurisdizionale regionale.
13. Il collegio è composto da almeno sette magistrati, ed è presieduto dal presidente più anziano.
14. La sezione effettua, con le modalità stabilite nel programma di cui al comma 7, un controllo sui documenti contabili degli enti locali. Il programma stabilisce la tipologia dei documenti che gli enti locali dovranno trasmettere alla sezione ai fini del controllo.-
15. La sezione presenta il referto del controllo di cui al comma precedente agli organi consiliari competenti e, ove istituito, al Consiglio delle Autonomie locali.

Articolo 3. Controllo sulle amministrazioni statali

1. La sezione regionale esercita il controllo sugli atti ed attività delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regione ai sensi delle disposizioni vigenti. L'ammissione degli atti al visto è disposta dal consigliere delegato dalla sezione su conforme richiesta del magistrato istruttore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

assegnato al competente ufficio. In caso di dissenso la questione è devoluta all'esame della sezione regionale.

2. Ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, la pronuncia sul visto è deferita alla sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), come sostituito dall'art. 1, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti).

Articolo 4. Ulteriori attività di collaborazione

1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può richiedere ulteriori forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo anche con riguardo al riscontro degli atti adottati e delle gestioni svolte in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, può richiedere pareri di legittimità alla sezione, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Analoghe richieste, limitatamente a materie di carattere generale e di rilevante importanza, possono essere formulate anche da Comuni, Province e Città Metropolitane, ove istituite, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, ed ove tale organo non sia istituito, dalle associazioni rappresentative degli Enti Locali in Sardegna.



Articolo 5. Organizzazione e funzionamento della Sezione di controllo

1. I consiglieri della sezione regionale, con decreto del presidente della sezione, sono delegati alle varie attività di controllo secondo quanto previsto dal presente decreto.
2. Il consigliere più anziano della carriera dei magistrati sostituisce il presidente fino all'assunzione delle funzioni ovvero in caso di assenza o impedimento.
3. Il numero di votanti della sezione non può essere inferiore a tre. Qualora all'atto della votazione i presenti siano in numero pari, non voterà il magistrato non relatore meno anziano nel ruolo.
4. Il presidente convoca l'adunanza plenaria della sezione, costituita da tutti i magistrati assegnati alla sezione e le cui deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno cinque magistrati. L'adunanza plenaria ha competenza riservata per la verifica del rendiconto generale della Regione, per l'approvazione del programma annuale di controllo, nonché per la risoluzione delle questioni di massima e in ogni altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.
5. La sezione adotta un proprio regolamento interno che potrà prevedere l'articolazione in collegi per materie omogenee, al fine della migliore organizzazione delle risorse umane e materiali disponibili.

Articolo 6. Servizi di supporto

1. La sezione si avvale del supporto di una segreteria cui è preposto un dirigente o un funzionario. Alla sezione è assegnato un congruo numero di funzionari ed impiegati in relazione alle esigenze di funzionamento.
2. Salva l'articolazione della sezione in tre uffici, l'organizzazione della sezione regionale di controllo è regolata dalle norme che disciplinano l'organizzazione degli uffici della Corte dei conti.
3. La Regione concorre all'organizzazione delle attività di supporto della sezione del controllo. A tal fine l'Amministrazione regionale, nel quadro di apposite intese istituzionali tra il Presidente della Regione ed il presidente della sezione, individua e mette a disposizione risorse umane, sino ad un massimo di dieci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

unità, nonché risorse strumentali, con intero onere a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Per il concorso alle spese di funzionamento della sezione del controllo si applica la disposizione di cui all'art. 10 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Capo II – Norme finali

Articolo 7. Abrogazione

1. Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal D. Lgs. 9 marzo 1998, n. 74 è abrogato.